

Indirizzo	Telefono	Fax	E-mail
Piazza Vicari 17 Casella Postale 259 6902 Agno	091 000 29 50	091 000 29 51	cert@agn.ch

Commissione tutoria regionale 6

sede di Agno

Composta da:

avv. Francesca Gronchi Pozzoli (vicepresidente)

dipl. psic. Federica Invernizzi Gamba (membro permanente)

Claudio Maina (delegato comunale di Caslano)

Monica Bausch (segretaria)

Decisione del 6 aprile 2009**Risoluzione No. 183**

Gaia , nata il 1994, domiciliata a

MISURE OPPORTUNE/CONFERMA DEL COLLOCAMENTO

La Commissione tutoria regionale n. 6 di Agno,

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che con decisione n. 161 del 26 aprile 2007 è stata istituita una curatela educativa a favore delle minori Gaia , nata dalla relazione tra Vittorio e Jasmine , e Nadine , nata dal matrimonio tra i signori Andrea e Jasmine , e che quale curatore è stato nominato il signor Fausto "Jeri" Beretta-Piccoli;

che con decisione n. 259 del 5 luglio 2007 Gaia è stata dapprima collocata presso una famiglia d'appoggio e dal 1° settembre 2007 presso l'Istituto Vanoni fino all'esito della valutazione sull'idoneità genitoriale della madre, Jasmine , e del padre, Vittorio ;

che visto l'esito della valutazione del 24 gennaio 2008 del Servizio Medico Psicologico (in seguito SMP), con la decisione n. 138a del 13 maggio 2008 è stato confermato il collocamento in internato e a tempo indeterminato della minore presso l'Istituto Vanoni Lugano, riservato il diritto alle relazioni personali a favore della madre;

che contestualmente all'ultima decisione l'autorità tutoria ha chiesto all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (in seguito UF&M) di espletare una valutazione socio-ambientale, avendo la madre di Gaia nel frattempo (dal marzo 2008) intrapreso una convivenza con il suo attuale compagno, signor Marco

che il 30 novembre 2008 la signora ha dato alla luce il piccolo Marco junior, nato dalla sua relazione con il compagno Marco ;

che il 19 dicembre 2008 l'UFaM ha trasmesso l'esito della propria valutazione, nella quale tra l'altro si conclude che, alla luce delle dinamiche riscontrate, "rimane assolutamente prioritario mantenere il collocamento di Gaia presso l'Istituto Vanoni", come pure mantenere la curatela educativa per tutelare maggiormente gli interessi di Gaia, della sorellastra Nadine - la cui custodia è stata affidata dal giudice del divorzio al padre - e istituire una a favore del fratellastro Marco junior;

che con e-mail del 5 gennaio 2009 la signora ha informato l'Istituto Vanoni che con la fine delle vacanze scolastiche natalizie la figlia Gaia non sarebbe rientrata presso la suddetta struttura, che avrebbe continuato a vivere presso il domicilio materno frequentando la scuola media di Lugano centro e trascorrendo la pausa pranzo presso la nonna materna che vive a Lugano nei pressi di tale scuola;

che con e-mail del 7 gennaio 2009 la madre di Gaia ha ribadito le sue intenzioni all'autorità tutoria, contestando tra l'altro l'onerosità delle misure finora adottate a fronte della sua precaria situazione finanziaria;

che con scritto dell'8 gennaio 2009 madre e figlia venivano convocate all'incontro del 22 gennaio 2009, in occasione del quale è stato presentato il rapporto 19 dicembre dell'UFaM, si è preso atto che la madre confermava la sua istanza di revoca del collocamento della figlia, rispettivamente accettava di incontrare la coordinatrice del progetto, signora Rosalba Rohner, al fine di discutere delle soluzioni alternative;

che contestualmente è stata ascoltata la minore, la quale ha espresso il desiderio di rimanere a casa con la madre e con il fratellino Marco junior, dal quale peraltro si prende cura;

che dopo l'incontro davanti all'autorità tutoria madre e figlia hanno incontrato l'operatrice UFaM in più di un'occasione, rifiutando sempre le alternative proposte, tra le quali quella che la ragazza continuasse a frequentare in estemato l'Istituto Vanoni;

che dopo il rientro al domicilio della madre Gaia, a differenza di quanto accaduto dal suo collocamento in istituto fino al dicembre 2008, non ha regolarmente partecipato alle lezioni scolastiche, in specie nel primo quadrimestre è segnalata una sola assenza (7 ore), mentre da gennaio sono state registrate ben 48 ore di assenza e che per la maggior parte di queste (44 ore) quale motivo è stato addotto uno stato influenzale della ragazza;

che il 5 marzo 2009 il Servizio di Sostegno Pedagogico (in seguito SSP) della SM di Lugano trasmetteva all'autorità tutoria una segnalazione spontanea riguardo a Gaia, dalla quale si apprende che dopo l'abbandono dell'istituto l'atteggiamento della ragazza è radicalmente cambiato rispetto a quando era collocata, specificamente viene evidenziata la mancanza di puntualità nel presentare i compiti, la mancanza del materiale necessario, le frequenti assenze tra cui la mancata partecipazione all'escursione scolastica organizzata dalla classe adducendo motivi medici (non risulta poi alcun certificato), rispettivamente la manifestazione di un profondo malessere che si concretizza in un atteggiamento aggressivo sia nei confronti dei compagni, sia dei docenti. Sempre nella medesima segnalazione si

ASCOLTO DELLA
VOLONTÀ DEI
MINORI

"DENUNCIA ANONIMA"
SEGNALEZIONE
SPONTANEA
(ANONIMA)
(TENDACE)

3

SIC

auspica inoltre un intervento dell'autorità tutoria affinché la ragazza rientri in istituto, ponendo quindi la minore in un contesto sereno, strutturato e rassicurante non solo con l'obiettivo di farle terminare la scuola media con la licenza, ma soprattutto di sostenerla nell'affrontare i gravi squilibri di personalità di cui soffre;

?

che il 10 marzo 2009 la signora [] è stata informata dalla SM della preoccupante situazione della figlia e avrebbe confermato a sua volta di essere cosciente del malessere di quest'ultima e di avere l'intenzione di portarla da uno psicologo;

che dal rapporto 31 marzo 2009 dell'operatrice UfaM si evince che la signora [] ha contattato il SMP per una presa a carico della figlia e che mantiene la sua opposizione al rientro della ragazza in istituto, rispettivamente che ciò malgrado l'UfaM mantiene inalterate le proprie considerazioni del 19 dicembre 2008;

SIC

che sulla base dei recenti avvenimenti e dell'evoluzione della situazione di Gaia rispetto a quella conosciuta prima che lasciasse l'Istituto Vanoni si giustifica confermare la privazione della custodia alla madre e il collocamento della ragazza in una struttura idonea;

che innanzitutto si ravvisa che i problemi segnalati dal SSP sono quelli già noti e che esistevano all'epoca in cui Gaia viveva con la madre a []. Rivedendo il rapporto scolastico della SM di Agno del 2006/2007 risulta che la minore non era puntuale nello svolgere e presentare i compiti e scostante nel rendimento, circostanze che peraltro avevano portato alla nomina di un curatore educativo. Al contrario, dalla segnalazione della docente di sostegno della SM di Lugano centro risulta che nel corso dell'anno scolastico 2007/2008 e primo quadrimestre dell'anno 2008/2009 la minore, all'epoca collocata in istituto e sostenuta settimanalmente dagli educatori, al di là delle sue specifiche difficoltà di apprendimento, ha trascorso un periodo scolastico che viene definito "tranquillo";

L'UNITE ISTITUZIONI

che marginalmente si nota che la figura del curatore educativo non può da sola essere di ausilio, ritenuto da un lato che la signora Jasmine [] ha denunciato penalmente il curatore - il procedimento è sfociato in un decreto di abbandono il 28 gennaio 2009 - e che quindi manca quel necessario rapporto di fiducia che possa permettere una proficua collaborazione, che per il momento non è stato possibile trovare una figura che sostituisca il curatore in carica, che a fronte della situazione è opportuno intervenire tempestivamente, rispettivamente che in ogni caso visto l'atteggiamento oppositivo della madre sussistono forti dubbi che una simile misura possa concretamente essere attuata e giovare da sola al benessere della minore;

che si osserva che durante il collocamento all'Istituto Vanoni Gaia è stata assente per malattia o altri problemi in un'unica occasione nel gennaio 2008 in seguito alla rottura del piede. Le continue assenze durante il primo trimestre del 2009 possono invece essere interpretate con la presenza di un malessere ben più profondo e non conseguenti a semplici influenze come indicato nelle giustificazioni della madre;

SCUOLA !!!

che in effetti da quando Gaia è rientrata a casa il suo rendimento e comportamento a scuola sono repentinamente peggiorati e ciò malgrado il desiderio espresso dalla ragazza sia quello di vivere con la madre e con il fratellino;

che è stato appurato (cfr. segnalazione SSP del 5 marzo 2009, rapporto UFAM del 31 marzo 2009) che la ragazza da gennaio gode di maggiore libertà rispetto alla sua situazione durante il soggiorno all'Istituto Vanoni, ma che la sua incapacità di gestire adeguatamente la nuova autonomia di cui gode si ripercuote negativamente sia sulla sua personalità sia sul suo rendimento;

con via al grave sic
che certamente viene vista positivamente la richiesta che la signora avrebbe rivolto al SMP di una presa a carico della figlia, senonchè questo passo arriva con ritardo rispetto alle richieste che in tal senso la CTRG aveva espresso alla madre (cfr. verbale di incontro del 13 maggio 2008, lettera alla signora del 27 maggio 2008) e sussiste la convinzione che, a fronte della gravità della situazione ora questa misura volontaria da parte della genitrice non è sufficiente per garantire il benessere di Gaia, inteso non solo con l'ottenimento della licenza scolastica bensì anche con il ritrovamento di un proprio equilibrio. Un sostegno terapeutico del SMP deve comunque essere iniziato o mantenuto, e in tal senso si invita la signora a continuare il percorso avviato con la figlia;

che attualmente il mantenimento della misura di collocamento presso l'Istituto Vanoni non si presta a soddisfare le necessità specifiche del caso (non vi è infatti la possibilità di permanenza durante il fine settimana), e inoltre la madre ha chiaramente manifestato il suo disappunto verso tale struttura (cfr. rapporto 31 marzo 2009 UFAM) alla quale addebita – ingiustamente – le lacune scolastiche della figlia. Da un lato quindi manca il necessario rapporto di fiducia, dall'altro non c'è margine per dare continuità al progetto a favore di Gaia, poiché non è in ogni caso possibile inserirla nel medesimo gruppo di ragazzi-educatori con i quali aveva condiviso il suo primo soggiorno nella struttura, e poiché a lungo termine un collocamento in quella struttura non rientra per il momento in linea di conto;

che pertanto alla luce delle precedenti considerazioni la scrivente Commissione ritiene che al momento la minore debba venir collocata presso il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAD) di Mendrisio come pure che debba essere iniziato, eventualmente continuato il sostegno terapeutico avviato dalla madre, volto tra l'altro a sostenere la relazione madre-figlia;

ma non A?
che nell'ottica di dare continuità al progetto scolastico di Gaia, quest'ultima continuerà a frequentare la SM di Lugano centro, pranzando presso la mensa scolastica e frequentando obbligatoriamente il doposcuola organizzato dalle 12.45 alle 13.30, riservata la possibilità per l'autorità tutoria di modificare tale assetto in caso di mancato adempimento delle condizioni poste;

Tutoria
ARBITRARIETÀ
che l'autorità tutoria è tenuta a ordinare le misure opportune per la protezione del figlio se il bene dello stesso è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi. È altresì competente per disciplinare l'assetto delle relazioni personali tra minori e i genitori privati della loro custodia;

che la regolamentazione delle relazioni personali è lasciata all'apprezzamento dell'autorità tutoria, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti interni e così via, posto che il bene del minore prevale sempre sugli interessi dei genitori;

TOTALE
ARBITRARIETA
III
1.3.1 → A

PARADOSSALE

che l'autorità tutoria, nel suo apprezzamento per disciplinare l'assetto delle relazioni personali tra i minori e i genitori privati della loro custodia, **non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte;**

che tra Gaia e il padre non esiste attualmente alcun tipo di relazione, e che la ragazza ora è in attesa che il padre faccia il primo passo, mentre questi si attende che semmai sia la figlia a cercarlo (cfr. rapporto 24 gennaio 2008 SMP, lettera del 27 maggio 2008). Non si impone pertanto per il momento provvedere un diritto alle relazioni personali tra padre e figlia, mancando l'esigenza di entrambi in tal senso;

che al contrario **è evidentemente emerso il legame affettivo di Gaia per il fratellino Marco junior, per la sorellastra Nadine e per la madre;**

che la situazione familiare in esame richiede l'immediata applicazione delle misure ordinate per cui **la presente decisione è immediatamente esecutiva;**

richiamati gli art. 307, 308 e 310 CC e ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie;

DECIDE:

1. L'istanza 7/22 gennaio della signora Jasmine è respinta. La decisione n. 138a del 13 maggio 2008 della CTR6 di Agno viene così modificata:

1.1. Viene revocato, con effetto immediato, il collocamento di Gaia all'istituto Varoni di Lugano.

SENZA INFORMAZIONI

1.2 La signora Jasmine viene privata della custodia sulla figlia Gaia che è collocata presso il Centro di pronta accoglienza (PAO) di Mendrisio a partire da martedì 7 aprile 2009.

MINACCE

1.3 L'autorità parentale della signora Jasmine è limitata di conseguenza. Dovessero insorgere nuove difficoltà o problemi la coordinatrice farà immediato rapporto alla scrivente autorità per l'adozione **di altri provvedimenti.**

NONNA?

1.4. Gaia continuerà a frequentare la SM di Lugano, con l'obbligo di pranzare presso la mensa scolastica dell'istituto e di frequentare obbligatoriamente il corso di sostegno organizzato dall'istituto sulla pausa del mezzogiorno. In caso di inadempienza nella frequenza dell'istituto, della mensa e del corso di sostegno, come pure di mancato o puntuale rientro presso il PAO, la scrivente autorità si riserva di modificare tale assetto e di definire la frequenza di un altro istituto scolastico.

SCUOLA??

1.5 **Mercoledì 8 aprile 2009 Gaia non parteciperà alle lezioni,** la frequenza scolastica riprenderà regolarmente con la fine delle vacanze pasquali.

2. Quale coordinatore del progetto di collocamento viene designata la signora Rosalba Rohner, operatrice dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM), Viganello.

3. L'assistente sociale dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) provvederà al coordinamento dell'inserimento di Gaia presso la suddetta struttura come pure a vegliare sul prosieguo del collocamento.

RAPIDEMENTO

3.1. A tal proposito il signor Danilo Realini (operatore UfaM) e la signora Daniela Botti-Zali (operatrice UIR) - incaricati per il collocamento presso suddetto istituto - sono autorizzati, eventualmente **con l'ausilio della polizia cantonale, a prelevare immediatamente la giovane Gaia** dalla SM di Lugano Centro.

!!!

- 3.2. La signora Jasmine è invitata a consegnare all'UFAM entro mercoledì 8 aprile 2009 la carta di identità della figlia, il certificato di assicurazione malattia della minore, il materiale scolastico e i suoi effetti personali (indumenti, prodotti per l'igiene personale, etc.);
4. Al Centro di pronta accoglienza (PAO) di Mendrisio è dato incarico di effettuare un'osservazione dello sviluppo psico-emotivo della minore e della qualità del rapporto con la madre.
5. Gli operatori dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFAM) e del Centro di pronta accoglienza (PAO) presenteranno congiuntamente, entro un termine adeguato, una proposta in merito alla futura sistemazione della minore e all'adozione di eventuali altre misure di protezione.
6. Le relazioni personali della signora Jasmine con la figlia Gaia sono regolate come segue:
 - 6.1. È garantito un diritto alle **relazioni personali accompagnate tra madre e figlia** che si svolgerà presso il Centro di Pronta Accoglienza (PAO). Gaia potrà incontrare la madre Jasmine e il fratellino Marco una volta alla settimana, durante **un'ora**, secondo le indicazioni che verranno fornite direttamente dal PAO. Gli operatori del Centro di pronta accoglienza contatteranno la signora per definire le modalità del primo diritto alle relazioni personali con la figlia;
 - 6.2. previo accordo con il Centro di Pronta Accoglienza (PAO) agli incontri potrà partecipare anche la sorellastra Nadine;
 - 6.3. il coordinatore e gli operatori del Centro di Pronta Accoglienza (PAO) di Mendrisio presenteranno congiuntamente entro un mese, e al più tardi dopo il quarto diritto alle relazioni personali esercitato dalla madre, un rapporto sull'andamento dello stesso e un'eventuale proposta di modifica del diritto alle relazioni personali tra madre e figlia.
7. La signora Jasmine è invitata a proseguire il progetto di sostegno terapeutico intrapreso con la figlia Gaia. Di conseguenza una copia della presente decisione è trasmessa al Servizio Medico Psicologico (SMP) di Lugano.
8. L'assegno familiare versato dal signor per la figlia e percepito dal curatore amministrativo della signora Jasmine, signor Enzo Simonetti, è destinato al mantenimento della minore. Pertanto il curatore amministrativo è invitato a contattare il responsabile del Centro di Pronta Accoglienza per definire le modalità di versamento.
9. La **retta dovuta** per il collocamento di Gaia presso il Centro PAO è posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
10. La presente decisione è esente da tasse e spese.
11. I genitori vengono avvisati che la presente decisione soggiace alla comminatoria dell'art. 292 CP, che prevede:

***Art. 292**

Disobbedienza a decisioni dell'autorità

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

12. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, direttamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele, 6501 Bellinzona. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. (1)

13. Intimazione e comunicazione a:

- Jasmine , via ; (consegnata brevi manu)
- Vittorio
- Danilo Realini, UfaM, e Daniela Boffi-Zall, UIR, via Luganetto 5, 6962 Viganello; (anticipata via fax)
- Direzione della SM di Lugano, a.c.a. Dir. Sergio Antonietti, viale Cattaneo 4, 6900 Lugano (estratto del dispositivo, anticipato via fax);
- Centro di Pronto Accoglienza e Osservazione (PAO), via alla Torre 42, 6850 Mendrisio; (anticipata via fax)
- Ufficio delle famiglie e dei minorenni, via Luganetto 5, 6962 Viganello; (anticipata via fax)
- Istituto Vanoni, via Simen 11, 6900 Lugano;
- signor Enzo Simonetti; (estratto del dispositivo)
- Magistratura dei minorenni, via Bossi, 6900 Lugano; (estratto del dispositivo)
- Servizio medico-psicologico, via Luganetto 5, 6962 Viganello;
- Autorità di vigilanza sulle tutele, 6501 Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE TUTORIA REGIONALE 6

avv. Francesca Gronchi Pozzoli

dip. psic. Federica Invernizzi Gamba


(La vicepresidente)




(il membro permanente)

Intimazione: 07 APR. 2009